

**COMUNE DI ROSTA**  
Città Metropolitana di Torino

**Parere n. 1 del 18/01/2021**

**Oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/01/2021 AD OGGETTO "MODIFICA AL PROSPETTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"**

L'anno duemila ventuno, il giorno 18 del mese di gennaio, presso il proprio studio, il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n. 14 del 30/04/2018 diventato esecutivo in pari data ma con decorrenza nomina dal 01/05/2018, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 13/01/2021, ricevuta via e-mail in data 15/01/2021 e di cui in oggetto.

Premesso che:

- con deliberazione n. 44 del 30/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 redatto secondo lo schema allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011 e i relativi allegati;
- il Consiglio Comunale ha approvato la presa d'atto del DUP per il triennio 2021-2023 con deliberazione n. 42 del 30/12/2020 (deliberazione DUP G.C. n. 97 del 28/10/2020).

Richiamato:

- l'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", che testualmente recita: "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater".

Premesso che:

- l'art.187, comma 3, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;
- l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;
- il comma 3-quinquies prevede invece che in attesa dell'approvazione del consuntivo, le variazioni di bilancio che applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater del medesimo D.lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art 3-ter lett. c) costituiscono, fra le altre, quota vincolata del risultato di amministrazione le somme derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione determinata.

Considerato che:

il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.lgs. 118/2011;



il bilancio di previsione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2020, non prevedeva l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato e il prospetto relativo all'avanzo di amministrazione presunto, approvato contestualmente al bilancio di previsione, rilevava un risultato presunto di amministrazione complessivo al 31.12.2020 pari a euro 1.090.355,08.

Preso atto che:

- con decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 7/12/2020 è stato assegnato al Comune di Rosta un contributo di € 131.239,41 vincolato al sostenimento di spese per la progettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio;
- tale contributo è pervenuto in data 15/12/2020, a seguito dell'approvazione dello schema di bilancio 2021-2023 in Giunta Comunale e già oggetto di deposito, con il quale era già stato definito il quadro dell'avanzo presunto di amministrazione;
- rilevato che, gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 1, punto 2 del decreto ministeriale, fra cui rientra il Comune di Rosta, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione dello stesso e che, in caso di inosservanza del termine, il contributo sarà oggetto di recupero da parte del Ministero dell'Interno causando grave danno all'Ente;
- il Consiglio comunale non ha ancora approvato il rendiconto dell'esercizio 2020, il cui termine è fissato dalla normativa statale al 30 aprile 2021.

Ravvisata quindi la necessità di aggiornare il prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del d.lgs. 118/2011, al fine di consentire l'inserimento dell'importo di € 131.239,41 ad incremento dell'avanzo presunto da inserire in avanzo vincolato al fine della sua applicazione al bilancio 2021-2023 con apposita variazione di bilancio, assunta con il presente atto.

Richiamato l'art.175 del D.lgs. n. 267/00 "Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione", ed in particolare i commi 4 e 5, che testualmente recitano:

- comma 4 - "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine".
- Comma 5 - In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto l'Amministrazione comunale, a seguito di fatti intervenuti o nuove valutazioni di esigenze e priorità, ritiene necessario procedere ad effettuare opportuna variazione al bilancio di previsione 2021-2023 che di seguito si illustra, caratterizzata dal requisito di urgenza che mal si concilia con i tempi di indizione e funzionamento del Consiglio Comunale:

#### PARTE CAPITALE

Applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto per € 131.239,41 e contestuale stanziamento in spesa per progettazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio;

Si riassume nella seguente tabella la variazione sopra descritta:

- Descrizione	- 2021
- Maggiori entrate	-
- Applicazione avanzo di amministrazione presunto vincolato	- € 131.239,41
- Totale maggiori entrate	- € 131.239,41
- Maggiori spese in conto capitale	-
- Progettazione interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio	- € 131.239,41
- Totale maggiori spese in conto capitale	- € 131.239,41

Rilevato che a seguito di tale variazione:

- il fondo di riserva di cassa rispetta i limiti di cui all'art. 166 del D.lgs. 267/2000 essendo lo stanziamento di € 14.000,00 superiore allo 0,2% delle spese finali quantificate in € 6.467.838,95;



- non risulta necessario incrementare il fondo di riserva pari ad € 18.540,00 superiore allo 0,45% delle spese correnti, ammontanti ad € 3.103.925,00 per il 2021;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità non deve essere aggiornato in quanto l'entrata è costituita da applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2020 non rientrante per sua natura nell'accantonamento in tale fondo.

Dato atto che:

- con la presente variazione, occorre aggiornare la sezione operativa, il piano degli investimenti e il programma triennale dei lavori pubblici del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- è stato, altresì, verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che in conseguenza delle alligate variazioni, il bilancio pareggia per l'anno 2021 in € 6.802.889,41.

Rilevato che occorre sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte dell'organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000.

IL REVISORE DEI CONTI:

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) n. 2), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che il CONSIGLIO COMUNALE ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, ultimo approvato al momento, con deliberazione n. 6 del 29/04/2020 che presenta un avanzo di amministrazione di € 1.484.383,26 come di seguito distinto:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019</b>	<b>1.484.383,26</b>
Quota accantonata	565.375,96
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	15.497,23
Totale destinato agli investimenti	24.395,77
<b>Avanzo di Amministrazione Disponibile</b>	<b>879.114,30</b>

CONSIDERATA la relazione del responsabile del servizio economico finanziario del 12.01.2021 in merito alla modifica del prospetto dell'avanzo di amministrazione presunto ai sensi dell'art. 187, comma 3 del DLGS 267/2000 e contestuale variazione di bilancio.

DATO ATTO che a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 216 del D.lgs. 267/2000 ad opera dell'art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 non sussiste più l'obbligo di inviare al Tesoriere le delibere di variazione di bilancio.

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni);

DATO ATTO che:

- 1) il fondo di riserva di competenza stanziato ammonta ad € 18.540,00, pari allo 0,597308% delle spese correnti attuali anno 2021 di € 3.103.925,00, per cui rientrano nei limiti previsti dall'art. 166 comma 2-ter del TUEL che considera come limiti 0,30% oppure 0,45%-2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, non subisce modifiche con questa variazione di bilancio;
- 2) il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 119.100,00 per l'esercizio 2021 come risulta dal bilancio di previsione 2021-2023 e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio in quanto le entrate previste sono entrate non sono soggette ad accantonamento a tale fondo per la loro natura;
- 3) il fondo di riserva di cassa rimane invariato con questa variazione a € 14.000,00, pari allo 0,2164556% delle spese finali pari ad € 6.467.838,95 come da legge vigente che lo determina non inferiore al 0,2% del totale delle spese finali riferiti agli stanziamenti di cassa (art. 166 comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000 e risposta ARCONET alla domanda n. 12 del 07/03/2016);

VISTI I prospetti allegati delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio finanziario 2021, redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla scorta delle indicazioni fornite dai vari Responsabili di Servizio, nonché di controllo degli equilibri;



CONSIDERATO che dai prospetti riassuntivi risultanti da questa proposta di variazione si evincono le seguenti modificazioni finali a riassunto:

**ANNUALITA' 2021**

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 131.239,41	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 131.239,41
	CA		€ 131.239,41
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>CO</b>	<b>6.802.889,41</b>
<b>TOTALE FONDO DI CASSA PREVISTO a seguito di questa proposta di variazione data 13.01.2021</b>		<b>CA</b>	<b>671.943,05</b>

**ANNUALITA' 2022**

1. RIEPILOGO			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00	
Variazioni in diminuzione			€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€ 0,00
Variazioni in diminuzione		€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 4.507.630,00</b>	

**ANNUALITA' 2023**

2. RIEPILOGO			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00	
Variazioni in diminuzione			€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€ 0,00
Variazioni in diminuzione		€ 0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 4.245.130,00</b>	

Si dà atto che occorre:

- conseguentemente variare il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30.12.2020;
- con la presente variazione, aggiornare la sezione operativa, il piano degli investimenti e il programma triennale dei lavori pubblici del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Dato atto, altresì, che è stato accertato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito della variazione proposta, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che conseguentemente alle allegare variazioni, il bilancio per l'anno 2021 pareggia in € 6.802.889,41 mentre per gli anni 2022 e 2023 non ci sono variazioni.

PRESO atto che per effetto delle variazioni per TITOLI rispetto a quelle previste e conosciute alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, si evidenzia che:

Prospetto Quadratura Variazioni - Comune di Rosta					
RIEPILOGO DELLE ENTRATE					
		2021	2022	2023	Cassa
	Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata	131.239,41	0,00	0,00	0,00
Tit. 1	Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 3	Entrate Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00

 4

Tit. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE:</b>		<b>131.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIEPILOGO DELLE SPESE</b>					
		2021	2022	2023	Cassa
Tit. 1	Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 2	Spese in Conto Capitale	131.239,41	0,00	0,00	131.239,41
Tit. 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE:</b>		<b>131.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.239,41</b>
<b>PROSPETTO QUADRATURA VARIAZIONI</b>					
		2021	2022	2023	Cassa
1	Aumento attivo	131.239,41	0,00	0,00	0,00
2	Diminuzione passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale variazioni di aumento dell'attivo e diminuzione del passivo</i>		<b>131.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Diminuzione attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aumento passivo	131.239,41	0,00	0,00	131.239,41
<i>Totale variazioni di diminuzione dell'attivo ed aumento del passivo</i>		<b>131.239,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.239,41</b>
<b>RIEPILOGO TOTALI</b>					
		2021	2022	2023	
a	<b>Pareggio di Bilancio alla data della variazione precedente</b>	<b>6.671.650,00</b>	<b>4.507.630,00</b>	<b>4.245.130,00</b>	
b	<b>Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale</b>	<b>6.802.889,41</b>	<b>4.507.630,00</b>	<b>4.245.130,00</b>	
		2021	2022	2023	
Avanzo Economico alla data della Variazione precedente		0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico Applicato nella Variazione		0,00	0,00	0,00	
Avanzo Economico alla data della Variazione attuale		0,00	0,00	0,00	

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica, contabile e amministrativa, ed in particolare, della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario del 12.01.2021 resa ai sensi dell'art. 194 del TUEL e attestante l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

VERIFICATO che, a seguito della presente proposta di variazione:

- 1) permangono il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, secondo le norme contabili recate dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, come da dettagli soprariportati e dall'allegato ricevuto;
- 2) che in base alla legge di Bilancio 2019, a partire dal 2019, non sono più richieste le verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica e quindi per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011);
- 3) è rispettato il vincolo di destinazione delle maggiori entrate ricevute;
- 4) è rispettato, in particolare, il divieto:



- di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio;
- di spostamento di somme tra residui e competenza.

Il Revisore Unico dei Conti,

per tutto quanto sopra analizzato, avendo gli organi competenti comunali verificato la fattibilità legislativa e la necessità pratica della suddetta proposta di deliberazione, a normativa vigente e anche se con importi arrotondati rispetto a quelli riportati nelle tabelle dei provvedimenti di ulteriori ristori agli enti;

RILEVATA la coerenza e l'attendibilità contabile con le previsioni del bilancio 2021-2023 e con i programmi dell'Amministrazione;

CONSIDERATO come da dichiarazione del responsabile del servizio economico finanziario del 12.01.2021 che non sarebbe stato possibile per l'ufficio preposto e visti i tempi stretti fare opportuna variazione di bilancio entro il 31.12.2020 ai sensi dell'art. 175 comma 3 TUEL;

INVITATO l'Ente di conseguenza a dover variare le voci interessate del piano esecutivo di gestione (PEG) relativo all'esercizio 2021 non ancora approvato;

INVITATO l'Ente a dover variare il DUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020;

CONSIDERATO che dagli atti esaminati nulla rileva in ordine alla congruità del provvedimento rispetto alle impostazioni generali dei singoli interventi a suo tempo proposti.

INVITATO l'Ente, a pena di decadenza, per la presente deliberazione di sottoporla a ratifica, da parte dell'organo consiliare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente, secondo quanto disposto dagli artt. 42, comma 4, e 175, commi 4 e 5, del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO in via prioritaria:

- l'art.187, comma 3, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio;
- l'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies;
- il comma 3-quinquies prevede invece che in attesa dell'approvazione del consuntivo, le variazioni di bilancio che applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater del medesimo D.lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art 3-ter lett. c) costituiscono, fra le altre, quota vincolata del risultato di amministrazione le somme derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione determinata.

#### ESPRIME

**parere positivo, previo rispetto delle procedure previste per l'applicazione dell'avanzo presunto vincolato**, alla proposta di deliberazione del 13/01/2021 della Giunta Comunale avente ad oggetto "**MODIFICA AL PROSPETTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**", nel frattempo raccomanda un continuo e costante monitoraggio degli equilibri prospettici di bilancio.

li, 18 gennaio 2021

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)

